

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1190)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIMONUCCI, MILILLO, GELMINI, BONAFINI e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1960

Aggiornamento della legge 15 aprile 1886, n. 3818,
riguardante le società di mutuo soccorso

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di aggiornare la legge, tutt'ora vigente, 15 aprile 1886, n. 3818, che riguarda la costituzione legale delle società di mutuo soccorso.

Per quanto abbia oltre settant'anni di vita, questa legge contiene ancora una breve ma efficace normativa per disciplinare e favorire nello stesso tempo lo sviluppo delle mutue volontarie il quale, come è noto, si fonda sul duplice principio di assicurare determinate forme di protezione ai soci e di consentire la volontaria formazione di libere istituzioni.

Le mutue volontarie, nelle loro forme primitive, hanno costituito il nucleo centrale della previdenza nel nostro Paese: dal volontarismo delle prime libere istituzioni, che hanno portato un contributo decisivo al sorgere e allo svilupparsi della coscienza previdenziale dei cittadini, sono sorte le forme attuali di previdenza sociale obbligatoria mediante le quali ai lavoratori italiani è assicurata la copertura di determinati rischi sociali e professionali.

L'estensione della previdenza obbligatoria a nuove categorie di cittadini e a nuove forme di tutela non ha fatto tuttavia venir meno la funzione della mutualità volontaria che ha oggi carattere integrativo, nel senso che assicura una valida protezione contro eventi e per necessità che non costituiscono l'oggetto delle varie assicurazioni sociali vigenti. Di fronte al sorgere di nuove esigenze dei lavoratori, collegate alle affermazioni delle istanze sociali e al progresso civile, le mutue volontarie contribuiscono con un regime di libertà e di stretta economia, nel più assoluto rispetto della personalità umana e al di fuori di ogni forma di speculazione, a sollevare i lavoratori dal bisogno, in occasione e previsione degli eventi dannosi che possano colpirli, come la vecchiaia, l'inabilità, la malattia, l'infortunio e tutti quegli altri che possono comportare la necessità di una previdenza economica.

Cessato il periodo fascista, le mutue volontarie sono risorte; di notevole importanza è stata la loro opera specie nel settore dei lavoratori indipendenti, tanto che può ben

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dirsi che essa ha avuto grande influenza per la istituzione delle nuove forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui hanno beneficiato a partire dal 1954 i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, gli artigiani e delle quali beneficeranno, in base alle proposte di legge già presentate in Parlamento, i piccoli commercianti e venditori ambulanti.

Il riconoscimento di questa opera e della funzione della mutualità volontaria è implicito nel sistema di gestione adottato dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assistenza di malattia dei coltivatori diretti e degli artigiani che si basa sulle mutue locali, ed è esplicito nell'articolo 26 della citata legge 1533 del 1956 che espressamente attribuisce alle mutue volontarie la facoltà di gestire anche le forme di prestazione obbligatorie previste dalla legge stessa. Anche il disegno di legge per l'assistenza di malattie alle categorie commerciali prevede la stessa facoltà.

Considerata inoltre l'attuale insufficienza della vigente legislazione sociale obbligatoria che non prevede una protezione completa degli eventi sanitari ed economici o stabilisce comunque delle previdenze limitate, di notevole importanza sarà ancora l'opera che le mutue volontarie potranno svolgere nel settore dei lavoratori dipendenti, indipendenti e di altre categorie di cittadini. È necessario quindi che lo Stato, sulla scia delle migliori tradizioni liberali pre-fasciste, favorisca il processo di formazione delle mutue volontarie e crei delle condizioni nelle quali queste associazioni nel rispetto della volontà dei soci e delle loro iniziative possano svilupparsi nell'ambito della legge, usufruendo anche di alcuni benefici minimi che valgono a consentirne un regolare funzionamento.

Il presente disegno di legge si ispira a queste finalità e, basandosi sulla legge 15 aprile 1886, n. 3818, collaudata nella sua sostanziale disciplina da tanti anni di pratica e felice applicazione ha lo scopo di ritoccare in alcune sue parti, senza comprometterne né lo spirito né i fondamentali principi che

rimangono ancora oggi sostanzialmente validi, il testo letterale, adeguandolo alla situazione odierna, ed introducendo opportune modifiche.

I primi cinque articoli del provvedimento comportano principalmente modifiche letterarie e sostituiscono i riferimenti della legge n. 3818 del 1886 al soppresso codice di commercio, sostituendoli con le corrispondenti norme del vigente codice civile.

L'esclusione delle mutue volontarie, che svolgono la loro attività al di fuori di ogni scopo speculativo, dalle limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che contiene la disciplina delle assicurazioni private, è previamente giustificata dalla funzione e dalle caratteristiche di esse, tradizionalmente riconosciute e considerate come enti che portano un contributo alla soluzione dei problemi sociali del Paese.

L'articolo 6 elenca i benefici, in gran parte già riconosciuti che vengono attribuiti alle mutue volontarie, sia sul terreno fiscale che sul terreno operativo.

Si tratta di norme che hanno l'unico scopo di facilitare, entro modesti limiti, lo sviluppo della mutualità volontaria a favore della quale già i Parlamenti pre-fascisti predisposero norme di favore (per esempio il decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, articoli 1-7 sull'edilizia popolare; il decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 23, sull'erogazione di sussidi da parte dello Stato; il decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 86, sulle iscrizioni collettive all'I.N.P.S.). La stessa legge 15 aprile 1886, n. 3818, stabilisce dei benefici a carattere fiscale.

Il disegno di legge prevede infine la costituzione di una commissione centrale della mutualità volontaria presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha lo scopo, tra l'altro, di coordinare l'attività delle mutue con gli enti pubblici e privati e di studiare e proporre opportune iniziative legislative nel campo della mutualità volontaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono sostituiti dal seguente:

« Possono conseguire la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla vigente legge le mutue volontarie costituite tra lavoratori subordinati ed indipendenti, studenti, professionisti, piccoli operatori economici, donne di casa e ogni altro cittadino che, a qualsiasi titolo, usufruisca di almeno una fra le assicurazioni sociali obbligatorie.

Le mutue volontarie di cui al comma precedente devono proporsi almeno una delle seguenti attività:

1) corrispondere ai soci in caso di malattia, di infortunio o di invalidità una o più prestazioni economiche o sanitarie;

2) corrispondere una indennità, anche mensile, in caso di vecchiaia;

3) corrispondere una indennità funeraria o altre prestazioni in caso di morte;

4) corrispondere prestiti per l'acquisto di attrezzi utili all'attività lavorativa o in casi di effettive esigenze di ordine economico;

5) esercitare altre attività di previdenza economica, assistenza sociale, culturale e ricreativa.

Le mutue volontarie, che possono avere circoscrizione provinciale o interprovinciale, devono svolgere la propria attività con esclusione di ogni scopo di speculazione e pertanto sono esenti dalle limitazioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli sopra indicati ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

« La costituzione delle mutue società e la approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

« La mutua volontaria consegue la personalità giuridica con la iscrizione nel registro delle imprese del Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro 30 giorni presso lo Ufficio del Registro delle imprese di cui al precedente comma. Se il notaio e gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo, ciascun socio può provvedervi a spese dell'associazione o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, e sentito il pubblico ministero, ordina la iscrizione della mutua nel registro.

Il decreto del Tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione.

Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo non hanno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la registrazione ».

Art. 4.

L'articolo 7 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

« Qualora la mutua volontaria contravvenga al disposto della presente legge, su istanza del pubblico ministero o di alcuno dei soci, il Tribunale la inviterà a conformarvisi, entro un termine non maggiore ai 60 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale, sentito il rappresentante legale, ordina la cancellazione della mutua dal registro delle imprese. La cancellazione dal registro comporta la perdita della personalità giuridica.

Il decreto del Tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello entro 30 giorni dalla comunicazione. Il reclamo ha effetto sospensivo ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale, ove trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità del disposto dell'articolo 2409 del Codice civile, meno che per la cauzione del richiedente ».

Art. 6.

L'articolo 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

« Le mutue volontarie registrate in conformità della presente legge godono dei seguenti benefici:

1) sono esenti dalla tassa di bollo e di registro;

2) sono esenti dalla tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile;

3) sono riconosciute povere ai fini dell'ammissione al gratuito patrimonio;

4) sono esenti dall'imposta di successione e di trasmissione per atti fra vivi;

5) sono esenti nell'esercizio delle proprie attività e funzioni istituzionali dall'imposta generale sull'entrata, dall'imposta sui fabbricati e da quelle sulle società;

6) sono esenti dal rapporto limite previsto dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai fini della istituzione di spacci annessi alle sedi sociali delle organizzazioni mutualistiche volontarie;

7) possono stringere convenzioni ed accordi di qualsiasi genere con tutti gli enti previdenziali e con tutti i prestatori di servizi medico-ospedalieri;

8) possono acquistare direttamente alle fonti di produzione qualsiasi preparazione farmaceutica, oppure ottenere sconti non inferiori a quelli concessi dall'articolo 4 della

legge 4 agosto 1955, n. 692, qualora non si avvalessero di tale facoltà;

9) possono iscrivere in massa i propri soci all'assicurazione facoltativa invalidità e vecchiaia gestiti dall'Istituto di previdenza sociale;

10) possono ottenere contributi dallo Stato, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici in considerazione dei fini sociali della loro attività;

11) possono svolgere attività assistenziali per conto degli enti pubblici e privati di previdenza ed assistenza.

Le prestazioni dovute ai soci sono inesquestrabili e impignorabili ».

Art. 7.

È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale della mutualità con lo scopo di:

1) dettare norme regolamentari per la attuazione della presente legge;

2) realizzare nei modi che saranno ritenuti opportuni il coordinamento con gli enti pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e volontaria;

3) proporre nuovi provvedimenti legislativi e prendere ogni altra iniziativa per lo sviluppo e il perfezionamento della mutualità.

Art. 8.

La Commissione centrale per la mutualità è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo incaricato, ed è costituita da sei rappresentanti della mutualità designati dalle organizzazioni a carattere nazionale più rappresentativo, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante del Ministero degli interni.